

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede consultiva</i> . . . . .	» 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
<i>In sede consultiva</i> . . . . .	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	» 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
INDUSTRIA (XII):	
<i>Indagine conoscitiva sul settore degli elettrodomestici</i> . . . . .	» 12
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 13
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	» 16
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA . . . . .	» 16

#### CONVOCAZIONI:

##### *Venerdì 28 maggio 1971*

<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	Pag. 17
---	---------

##### *Martedì 15 giugno 1971*

<i>Commissioni riunite (IV e XI)</i> . . . . .	» 17
<i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .	» 17

##### *Mercoledì 16 giugno 1971*

<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 18
<i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .	» 18
<i>Agricoltura (XI)</i> . . . . .	» 18

##### *Giovedì 17 giugno 1971*

<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	» 19
<i>Affari interni (II)</i> . . . . .	» 20
<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 21
<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 21

##### *Mercoledì 23 giugno 1971*

<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	» 22
--	------

## GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale* BIAGGI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa, e per la Giustizia, Pellicani.

#### Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

Cacciatore ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010).

La Commissione prosegue gli esami degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto approvando quelli relativi al giudice competente, al patrocinio, alla forma della domanda, al deposito del ricorso e al decreto di fissazione dell'udienza, e alla costituzione del convenuto.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è rinviato alle sedute di giovedì 17 giugno alle 17 e di venerdì 18 giugno alle 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

#### Proposta di legge:

Senatori Segnana ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (2850).

Il relatore Bressani riferisce sul testo degli articoli 1, 2 e 11 della proposta di legge trasmesso dalla Commissione di merito e modificato in conformità del parere espresso nella seduta di ieri. Propone, pertanto, che la Commissione esprima su di esso parere favorevole.

La proposta del relatore è accolta all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

## AFFARI ESTERI (III)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* VEDOVATO. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

All'inizio della seduta il Presidente informa che il Comitato permanente per l'emigrazione, istituito nella seduta del 29 aprile 1971, risulta composto dai deputati: Cantalupo, Corghi, Della Briotta, Marchetti, Orlandi, Pistillo, Salvi e Storchi; rimane stabilito che il Comitato medesimo si riunirà al termine della seduta per la sua costituzione.

Il Presidente informa altresì, che il Ministro degli esteri ha fatto conoscere, a proposito dell'indagine conoscitiva sugli Enti sovvenzionati che si occupano di problemi internazionali, l'esigenza di conoscere preventivamente il programma dei lavori e quali saranno gli istituti compresi nell'indagine. Rimane stabilito che della fase preliminare si occuperà il Comitato ristretto nominato per la preparazione dell'indagine e di cui sono chiamati a far parte i deputati: Cantalupo, Cardia, Covelli, De Pascalis, Granelli, La Malfa, Orilia Vittorio, Orlandi, Pitzalis, Romeo, Sandri, Vecchietti e Vedovato.

#### Disegno di legge:

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma (3356).

Il Presidente Vedovato, relatore sul provvedimento, fa presente l'esigenza che da parte del Ministero siano fornite adeguate notizie

circa l'attività finora svolta dall'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite della difesa sociale.

Il Sottosegretario Pedini assicura che farà pervenire un rapporto su quanto richiesto.

La Commissione delibera quindi di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**Disegno di legge:**

**Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385).**

Il Presidente, in assenza del relatore ed in mancanza del parere della V Commissione bilancio su un emendamento proposto dal Governo riguardo alla copertura, rinvia la discussione ad altra seduta.

Rimane stabilito che alla ripresa della discussione si procederà eventualmente anche in assenza del parere della V Commissione, essendo largamente scaduti i termini per la espressione del parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

**IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.* — Interviene per il governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 (3163).**

Il deputato Salvi riferisce favorevolmente sul disegno di legge con il quale si propone la ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottolineando l'importanza di tale strumento con i quali gli Stati firmatari si impegnano per una serie di misure di protezione del patrimonio e degli scavi archeologici, a facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo e a favorire gli scambi di informazioni.

Il deputato Maccocchi Maria Antonietta esprime la preoccupazione che con l'accordo in questione si avalli la liberalizzazione del commercio di pezzi archeologici, mentre sono note le carenze della legislazione italiana riguardo alla protezione di tale patrimonio; in particolare ritiene che debba essere posta attenzione agli articoli 5 ed 8 del trattato e conclude prospettando l'opportunità che siano

interpellati i maggiori organi scientifici e culturali.

Il relatore Salvi fa presente che l'articolo 5 precisa chiaramente che la circolazione dei pezzi archeologici deve avvenire in un quadro di scambi culturali, scientifici ed educativi mentre l'articolo-8 si riferisce al commercio legale, precisandosi che non può essere in contrasto con le norme giuridiche relative alla trasmissione dei beni in questione.

Il Sottosegretario di Stato Pedini fa presente che la partecipazione dell'Italia all'accordo è avvenuta dopo aver sentito i dicasteri competenti, tra i quali il Ministero della pubblica istruzione e concorda con le precisazioni fatte dal relatore su alcune norme dell'accordo, che facilita i controlli sugli scavi, la conservazione e la circolazione dei pezzi archeologici, mentre non favorisce certamente i comportamenti illeciti che possano verificarsi. Il deputato Cardia ritiene opportuno che sia acquisito sul disegno di legge il previsto parere dell'VIII Commissione, il cui giudizio sulla materia è particolarmente qualificato.

Il Presidente, dopo essersi soffermato sull'attività svolta dalle Commissioni nominate per un'indagine per la conservazione del patrimonio archeologico in Italia, ritiene che le preoccupazioni fatte presenti dal deputato Maccocchi Maria Antonietta non infirmino il contenuto e le finalità dell'accordo; per quanto concerne poi il parere dell'VIII Commissione sottolinea che si tratta di questione di opportunità, dato che sul piano regolamentare i termini per il parere sono ormai scaduti.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta e di sollecitare l'espressione del parere da parte dell'VIII Commissione.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica il Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1970 (3301).**

Dopo favorevole relazione del deputato Storchi, che si sostituisce al relatore Sedati, ed un intervento del deputato Cardia che esprime il parere contrario del gruppo comunista, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, con cui si propone la ratifica e l'esecuzione del trattato che modifica il Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli investimenti, portando da due a tre il numero dei vicepresidenti della stessa banca.

La Commissione dà quindi mandato al deputato Storch di stendere favorevole relazione per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo n. 68 sul collocamento alla pari, con due allegati e un Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 (3160).**

Dopo favorevole relazione del Presidente Vedovato che si sostituisce al relatore Orlandi, la Commissione senza discussione approva gli articoli del disegno di legge con cui si propone la ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo n. 68 sul collocamento alla pari, dando mandato al Presidente di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Disegno di legge:**

**Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della Società Alitalia - Linee Aeree Italiane - alla gestione della Società «Somali Airlines» (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione) (3339).**

Sentita la relazione del Presidente Vedovato, relatore sul provvedimento, e dopo l'intervento del deputato Cardia, la Commissione delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, con il quale si consente che la partecipazione azionaria della Società Alitalia alla gestione della Società somala di navigazione «Somali Airlines» sia inferiore alla misura del 50 per cento.

**Disegno di legge:**

**Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (3354).**

In assenza del relatore la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge per il parere alla VI Commissione.

Al termine della seduta il deputato Maciocchi Maria Antonietta chiede che il ministro per il commercio con l'estero, Zagari sia invitato a riferire, eventualmente a Commissioni riunite, sull'esito della sua visita nella

Repubblica popolare cinese per lo sviluppo dei rapporti commerciali tra i due paesi. Il Presidente Vedovato si riserva di riferire in merito al Presidente della Commissione, mentre il Sottosegretario di Stato Pedini fa presente che informerà della richiesta il Ministro degli affari esteri.

Il Presidente informa infine che per la seduta congiunta con la Commissione difesa sui problemi della NATO sono in corso i necessari contatti con i Ministri interessati, prevedendosi di fissare la data di riunione per la settimana avente inizio dal 21 giugno.

**COMITATO PERMANENTE PER L'EMIGRAZIONE.**

Il Comitato procede alla sua costituzione, nominando Presidente il deputato Storch e Vicepresidente il deputato Corghi.

Rimane stabilito che il Comitato si riunirà alla ripresa dei lavori parlamentari per formulare il programma dei suoi lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**BILANCIO  
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

**Comitato pareri.**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi.

**Disegno e proposta di legge:**

**Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica (3199-ter);**

**Quillieri: Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia e la soddisfazione del fabbisogno di abitazioni soprattutto di carattere economico e popolare (3307);**

*(Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa).*

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Beragnoli, Scotti, Raucci, Zanibelli e Tarabini, nonché il Sottosegretario Picardi, la Commissione adotta la seguente decisione:

«La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 3199-ter, nonché sugli emendamenti elaborati e trasmessi dal Comitato dei nove

della Commissione lavori pubblici, ad eccezione dell'articolo 14 dei predetti emendamenti, sul quale la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere contrario, poiché non risulta congrua l'indicazione di copertura formulata a fronte della maggiore spesa annua di 8 miliardi e assicurata a riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 3523 e 6036 del bilancio Tesoro, i cui specifici accantonamenti — per esplicita dichiarazione resa alla Camera dal Ministro del tesoro — sono destinati al finanziamento del complesso dei provvedimenti in materia di edilizia rurale, attualmente all'esame del Senato.

Peraltro, ai fini di precisare che l'apporto dei 100 miliardi, previsto dall'articolo 15 del testo degli emendamenti del Comitato dei nove, costituisce un mero anticipo del fondo dei 300 miliardi stabilito dall'articolo 40 della legge sulla casa, nonché allo scopo di individuare una più corretta formulazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata, la Commissione, accogliendo una proposta in tal senso avanzata dal rappresentante del Tesoro, ritiene necessario sostituire gli articoli 15 e 16 del Comitato dei nove con il seguente:

'' Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni sulla base della semplice domanda dei comuni stessi e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167:

a) per l'urbanizzazione primaria di aree, ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847;

b) per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

c) per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e per i relativi studi, rilievi e indagini.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa Depositi e prestiti per la concessione dei mutui.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garan-

tita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

I mutui relativi alle finalità di cui al punto c) del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

Il deputato Raucci manifesta il dissenso della sua parte sul parere contrario espresso dalla Commissione all'articolo 14, ritenendo congrua la copertura assicurata mediante il richiamo degli stanziamenti del fondo globale 1971, che presentano adeguate disponibilità e che, comunque, il Governo potrebbe sempre reintegrare, ove ciò fosse necessario, con un successivo provvedimento di variazioni al bilancio.

**Proposta di legge:**

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: **Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (Parere alla VIII Commissione) (2288).**

Su proposta del Presidente Fabbri la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, limitandosi a segnalare alla competente Commissione di merito la necessità di taluni perfezionamenti a carattere formale al testo dell'articolo 4 della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella, il Ministro della pubblica istruzione Misasi e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

**Disegno e proposta di legge:**

**Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica (3199-ter);**

**Quilleri: Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia e la soddisfazione del fabbisogno di abitazioni soprattutto di carattere economico e popolare (3307).**

Il Presidente Baroni illustra i provvedimenti all'ordine del giorno sottolineando che il disegno di legge n. 3199-ter, derivante dallo stralcio degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 73 del disegno di legge n. 3199, relativi alle cosiddette misure anticongiunturali per la ripresa economica del settore edilizio, dovrebbe essere integrato dagli articoli aggiunti proposti dalla Commissione lavori pubblici all'Assemblea, ulteriormente rielaborati ed integrati dal Comitato dei nove nella seduta di ieri sera.

Interviene nella discussione generale il deputato Todros, il quale dopo aver ricordato l'atteggiamento del Gruppo comunista sul provvedimento generale relativo alla casa ed il suo orientamento fin dall'inizio contrario all'adozione di misure particolari o d'emergenza che non affrontassero organicamente il tema degli interventi pubblici in materia di edilizia, sottolinea le gravi carenze dell'Esecutivo, che fornendo uno scarsissimo supporto di ordine tecnico, non hanno consentito; no-

nostante la buona volontà del Presidente Baroni, della Commissione e del Comitato dei nove, di approntare un provvedimento meglio elaborato e completo.

Il deputato Guarra dopo aver ricordato preliminarmente l'adesione data dal suo gruppo al passaggio in sede legislativa del disegno di legge-stralcio, per consentire il raggiungimento di un qualche risultato al fine di superare il grave stato di crisi del settore edilizio, dichiara di essere scettico sulla possibilità che si raggiunga tale obiettivo, rilevando che il Governo avrebbe dovuto far ricorso, in questo caso, allo strumento del decreto-legge; se ciò non si è verificato, a suo avviso, è dipeso dai contrasti esistenti all'interno della maggioranza e per l'opposizione dei comunisti.

Il deputato Beragnoli, domanda al Ministro della pubblica istruzione Misasi, se il fatto che nell'attuale provvedimento non siano incluse disposizioni in merito all'edilizia scolastica dipenda dalla circostanza che si ritiene di poter egualmente utilizzare i miliardi già stanziati.

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi premesso che l'impegno per la discussione al Senato della legge di riforma universitaria gli ha impedito di poter seguire attentamente il lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici, sottolinea come gli articoli del disegno di legge sulla casa, presentati dal Governo in tema di edilizia scolastica, avessero un esclusivo carattere anticongiunturale e, quindi, transitorio, per raggiungere il limitato obiettivo di utilizzare rapidamente i fondi esistenti per la costruzione di aule scolastiche delle quali il paese ha estrema urgenza. Stante la vischiosità dell'attuale sistema, invita la Commissione a voler riconsiderare il suo contrario atteggiamento in proposito, sottolineando l'esigenza di superare in termini ravvicinati, con un provvedimento *ad hoc*, anche il nuovo sistema proposto, nella prospettiva delle nuove competenze delle regioni in materia urbanistica e di programmazione del territorio.

Il deputato Ferretti domanda al Governo se intenda recepire, mediante l'emanazione di un decreto-legge, il contenuto delle varie proposte di legge relative ai terremotati siciliani, che non hanno potuto, per vari motivi, essere inserite in questo provvedimento, al fine di sanare l'attuale situazione di grave disagio.

Il deputato Quilleri dichiara, in merito alle osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, che non può essere accettata, come la Commissione ha già avuto modo di sottolineare, la linea da lui proposta consistente nella

creazione di un istituto tipo ISES che già ha fornito pessimi risultati; se l'intendimento è realmente quello di snellire le procedure, si aumentino i poteri degli organi tecnici periferici.

Il deputato Botta dichiara di essere contrario alla proposta del Ministro della pubblica istruzione in quanto, a suo avviso, per incentivare il settore dell'edilizia scolastica è necessario prevedere le possibilità di trasferire i fondi da una regione all'altra, di sbloccare la quota del 15 per cento accantonata come riserva, nonché di modificare il sistema delle concessioni.

Il deputato Di Lisa, rilevato come nonostante il testo del disegno di legge sia stato notevolmente corretto dagli emendamenti della Commissione e del Comitato, esso tuttavia, rimanga accentrato, anche sul piano anticongiunturale, esclusivamente sotto il duplice profilo delle disponibilità finanziarie e dello snellimento delle procedure per la sola edilizia pubblica, sottolinea l'assoluta inadeguatezza dell'attuale provvedimento a raggiungere gli scopi che si prefigge poiché esso non scioglie il nodo fondamentale, per consentire il passaggio dalla fase della progettazione a quella della realizzazione delle opere, costituito dai rapporti tra enti operatori e amministrazioni comunali.

Rileva inoltre che il presente provvedimento che non recepisce, nemmeno come intenzione, il contenuto della proposta di legge di sua iniziativa, dichiarata assorbita dal disegno di legge n. 3199, non tutela l'edilizia minore e diretta e che a suo avviso è necessario sbloccare nel breve tempo la concessione delle licenze da parte dei comuni perché il nuovo sistema varato col provvedimento generale non potrà operare concretamente — come affermato dallo stesso IACP dell'Emilia-Romagna in un suo documentato lavoro — prima di tre anni.

Il deputato Amodei, premesso che la logica congiunturale continua ad essere utilizzata per operare scelte moderate sul piano strutturale e che l'acceleramento della spesa sarebbe dovuto derivare dall'emarginazione immediata di fattori strutturali, economici e amministrativi che l'avevano ritardata, in conformità delle esigenze del mercato finanziario capitalistico, si sofferma a considerare le varie contraddizioni che caratterizzano il disegno di legge in discussione, affermando che, a suo avviso, per accelerare effettivamente la spesa occorre rassegnarsi a pagare una tangente ai profitti, anche illeciti, delle imprese. Per tali considerazioni e non solo per coerenza con il

voto espresso in Assemblea dal PSIUP sul disegno di legge n. 3199, preannuncia il suo voto contrario al presente provvedimento anticongiunturale.

Prende quindi la parola il Ministro Lauricella, ricordando che l'opportunità dello stralcio dal disegno di legge generale di riforma dell'edilizia, di una serie di articoli concernenti misure atte a consentire un superamento dell'attuale difficile situazione congiunturale del settore, è stata concordemente riconosciuta da tutte le forze politiche.

La crisi del settore edilizio infatti si aggraverebbe certamente ove non si provvedesse a saldare il « vuoto » che rischia di determinarsi fino al momento in cui la nuova legge di riforma diverrà effettivamente operativa; in particolare si tratta di salvaguardare gli attuali livelli di occupazione.

Dopo aver sottolineato che il disegno di legge si incentra su alcuni punti salienti per corrispondere alle predette esigenze congiunturali, in quanto apre la strada ad una ampia mobilitazione della spesa pubblica e predispone un opportuno snellimento delle procedure relative all'attuazione di opere pubbliche in vari campi di attività della pubblica amministrazione, il Ministro si sofferma su alcuni problemi particolari, fornendo chiarimenti e precisazioni in risposta alle osservazioni espresse dai vari oratori intervenuti nel dibattito. Il Ministro conclude quindi raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto una proposta avanzata dal deputato Di Lisa per una breve sospensione della seduta, si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3199/ter, assunto come testo base.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge nel seguente testo:

#### ART. 1.

L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rap-

porti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-*quinquies* e dall'articolo 41-*septies* della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informativi del piano stesso ».

ART. 2.

Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e corpi consultivi.

È abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

I decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.

ART. 4.

Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori ge-

nerali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per la approvazione.

La eventuale restituzione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione al comune deve essere motivata.

Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile ».

Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del Genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove manchi, dal direttore dei lavori.

Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo

o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'Ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

#### ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte ».

Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ».

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ».

#### ART. 7.

Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio de-

creto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:

a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione dei mutui.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la

contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8.

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvederà con la corrispondente riduzione del Capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla presente legge.

#### ART. 9.

All'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono soppresse le parole « e l'acquisto » e le parole « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

Il secondo comma del citato articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole « l'acquisto e ».

È soppreso il secondo comma del predetto articolo 8.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole « acquistare o ».

#### ART. 10.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

#### ART. 11.

All'articolo 8 quarto comma del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tababile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro » sono sostituite con le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni ».

#### ART. 12.

L'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° no-

vembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;

b) gli IACP e i comuni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le Camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 ».

#### ART. 13.

L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredata da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.

L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo ».

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo ».

La lettera a) del quarto comma del predetto articolo 11 è soppressa.

#### ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, converti-

to, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972 ».

Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzione di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 ».

Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato

fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e già registrati all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate le penalità e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.

#### ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Rosati nel ribadire le ragioni di principio addotte in precedenza dallo stesso Ministro Misasi in favore dell'introduzione di norme che consentano lo snellimento delle procedure nel settore dell'edilizia scolastica, dichiara che se la Commissione si mostrasse disponibile, egli potrebbe suggerire una nuova formulazione della norma in oggetto.

Poiché i deputati Todros e Calvetti, con diverse motivazioni si dichiarano contrari all'introduzione, nel presente disegno di legge, di tale normativa, il Sottosegretario Rosati, nel prenderne atto non può non rilevare che l'accoglimento del suo emendamento avrebbe consentito anche il superamento del problema dei fondi e si riserva, quindi, di farne oggetto di specifica iniziativa.

Il Ministro Lauricella dichiara, quindi, di accettare come raccomandazione due ordini del giorno presentati rispettivamente dai deputati Ferretti e Fiumanò e dai deputati Carra, Calvetti, Di Lisa e Degan, diretti rispettivamente ad impegnare il Governo a modificare il paragrafo 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e a predisporre opportuni provvedimenti per il finanziamento di 200 miliardi necessari per la completa realizzazione del piano quinquennale di edilizia scolastica.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto i deputati: Quilleri, per esprimere riserve sulla idoneità del provvedimento a fini

anticongiunturali anche perché è stata completamente esclusa l'edilizia privata; Busetto, per preannunciare l'astensione del gruppo comunista sul voto finale del disegno di legge; Guarra per dichiarare che non potendo votare contro, voterà a favore, pur confermando le perplessità già formulate sul provvedimento; Degan e Achilli, per esprimere, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sul disegno di legge; Carra, per sottolineare la esigenza che in futuro non abbia a ripetersi l'esperienza, sotto molteplici aspetti negativa, legata alla discussione dei provvedimenti sulla casa, mediante una adeguata programmazione dei lavori e senza imposizione dall'esterno di termini pressanti che non favoriscono la chiarezza e possono dar luogo ad incomprensioni ed a speculazioni di ordine politico; Di Lisa, per dichiarare che a seguito delle considerazioni del collega Carra voterà a favore del disegno di legge, come i colleghi del suo gruppo.

Il Presidente Baroni chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge ed in particolare a distinguere il provvedimento in due titoli, il primo concernente l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica ed il secondo relativo ai provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente e procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che risulta approvato con il seguente nuovo titolo: « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia » e con l'assorbimento della concorrente proposta di legge Quilleri, n. 3307.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

### INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE.

La Commissione ascolta una relazione introduttiva del signor Paolo Santi, dirigente dell'ufficio studi CRES sul punto di vista della

FIOM, della FIM e della UILM sull'attuale situazione sul settore degli elettrodomestici.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Alesi, Giulietta Fibbi, De Poli, Tina Anselmi, Erminero, Chinello, Fregonese, Helfer, Maschiella, Calvi e Fioret. Ai numerosi quesiti posti rispondono il signor Santi, il signor Franco Ventivogli, dirigente della FIM, il dottor Luciano Pallagrosi, dirigente dell'ufficio studi economici della CGIL, il signor Carmelo Saraceno, dirigente dell'ufficio studi della UILM, il signor Silvio Valdevit, dirigente della FIOM e il signor Alberto La Porta, dirigente dell'ufficio sindacale industria della CISL.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 13. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

#### Proposta di legge:

Senatori Segnana ed altri: *Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (Approvata dalla IX Commissione del Senato) (2850).*

Il Presidente dà lettura del parere favorevole della Commissione affari costituzionali agli emendamenti illustrati dal relatore nella seduta di ieri.

Il relatore Caroli accennato anzitutto agli inconvenienti ed alle sperequazioni derivanti dalla incertezza e dalla molteplicità della normativa e della prassi vigenti in materia di orario dei negozi, rileva che il mutamento delle abitudini di acquisto dei consumatori originate dalla evoluzione sociale e produttiva pongono il problema di armonizzare la apertura e la chiusura degli esercizi di vendita con la disponibilità di tempo libero dei cittadini. Sottolinea inoltre come l'attuale prolungamento di orario comporti un notevole incremento dei costi di distribuzione, mentre il diritto al riposo dei lavoratori del commercio si tradurrà anche in un utile investimento sociale. A regolare tale materia è stato predisposto il provvedimento in esame il cui punto innovativo concerne la riduzione dell'orario settimanale da 48 a 44 ore e la introduzione della mezza giornata di riposo settimanale. Si sofferma quindi ad illustrare dettagliatamente l'articolato con le modifiche sulle quali si è espresso favorevolmente il nuovo parere della Commissione affari costituzionali.

Intervenendo in sede di discussione generale il deputato Alesi si dice favorevole al criterio di difesa del consumatore che è alla base del provvedimento; manifesta però talune perplessità sulla procedura affrettata che, per chiare esigenze elettorali, non consente a suo avviso un approfondimento adeguato della normativa proposta. Formula quindi talune osservazioni particolari sugli inconvenienti che possono derivare da una coincidenza dell'orario dei negozi con l'orario di lavoro della maggioranza dei lavoratori e sulle difficoltà che in taluni casi particolari può ingenerare il limite delle 44 ore settimanali. Termina auspicando che si possa trovar soluzione al problema posto da quelle minoranze religiose che santificano il sabato e che, in base ad una stretta applicazione del provvedimento dovrebbero tener chiusi i propri esercizi un giorno più degli altri.

Anche il deputato Merenda, espresso l'avviso che il provvedimento debba essere approvato con la massima urgenza, si sofferma sul problema del riposo sabatico osservato da talune minoranze religiose e propone che la Commissione impegni con un ordine del giorno il Governo ad affrontare globalmente il problema che non concerne solo i commercianti ma anche i lavoratori, i militari e gli studenti.

Il deputato Corti riconosce l'urgenza del provvedimento che peraltro riflette, a suo avviso, più le istanze della categoria dei commercianti che non quelle dei consumatori. Al riguardo ribadisce l'esigenza della differenziazione tra l'orario dei negozi e quello del lavoro della massa operaia e di quella impiegatizia e formula talune critiche a particolari norme dell'articolato che si ripromette a tradurre in precisi emendamenti. Aderisce alla proposta di ordine del giorno sull'osservanza del riposo sabatico.

Il deputato Vaghi condivide le critiche avanzate dal deputato Alesi sull'affrettata procedura con cui si procede all'approvazione della proposta di legge; si dice inoltre concorde con l'impostazione dell'intervento del deputato Corti e annuncia un emendamento sostitutivo dell'articolo 6 inteso a sottrarre alla disciplina del provvedimento gli esercizi collocati lungo le autostrade.

Il deputato Olmini osserva che la difesa del consumatore si opera anche attraverso la riduzione dei costi di distribuzione che deriverà dalla riduzione ed unificazione degli orari. Esprime poi la certezza che le regioni saranno in grado di determinare gli orari più ri-

spondenti agli interessi dei consumatori. Aderisce al proposto ordine del giorno sul riposo sabatico mentre si dichiara contrario all'annunciato emendamento che esenta dalla disciplina del provvedimento gli esercizi posti lungo le autostrade.

Intervengono poi brevemente i deputati Baldani Guerra e Calvi per i quali la difesa dei consumatori deve fondersi nel provvedimento in esame con le giuste istanze avanzate dalla categoria.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Sull'articolo 1 della proposta di legge approva l'emendamento concordato con la Commissione affari costituzionali e un emendamento proposto dal relatore e dal deputato Corti cosicché l'articolo, poi votato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

#### ART. 1.

Le regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della camera di commercio industria artigianato e agricoltura e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e compro-

vata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Sull'articolo 2 la Commissione approva lo emendamento concordato con la Commissione affari costituzionali cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

#### ART. 2.

Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario di vendita dei mercati regionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

La Commissione approva quindi senza modificazioni il seguente articolo 3:

#### ART. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

Sull'articolo 4 la Commissione approva un emendamento Alesi cosicché l'articolo poi approvato nel suo contesto risulta del seguente tenore:

ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

La Commissione approva quindi senza modificazioni il seguente articolo 5:

ART. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli Enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Sull'articolo 6, dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Olmini, Corti, Vaghi, Merenda, Alesi, Helfer, Calvi e il relatore Caroli la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo proposto dal deputato Vaghi e riformulato dal relatore Caroli, cosicché l'articolo poi approvato nel suo complesso risulta del seguente tenore:

ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

In deroga all'articolo 1 lettera a) della presente legge la vendita dei fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

La Commissione approva quindi senza modificazioni i seguenti articoli 7 e 8:

ART. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accertata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

ART. 8.

Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Su proposta del Governo la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

ART. 8-bis.

Le regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La Commissione approva infine senza modificazioni gli articoli 9 e 10:

ART. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva dovrà essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

ART. 10.

È abrogata la legge 16 giugno 1932, n. 973.

Dopo aver approvato l'ordine del giorno presentato dai deputati Alesi, Merenda, Corti, Olmini e Baldani Guerra che impegna il Governo ad affrontare globalmente il problema del riposo sabatico osservato da talune minoranze religiose in ordine all'attività dei commercianti, dei lavoratori, dei militari e degli studenti, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento nel suo complesso, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,30.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente CATTANELI.*

La Commissione discute ed approva la proposta del Presidente di allegare alla « Relazione sulle risultanze acquisite sul comune di Palermo », approvata dalla Commissione nella seduta del 30 giugno 1965, una ulteriore documentazione acquisita posteriormente alla approvazione della relazione stessa.

La Commissione riprende quindi la discussione, iniziata nella precedente seduta, della relazione su « Mafia e banditismo » predisposta dall'apposito Comitato di indagine. Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, Varaldo, Follieri, Zuccalà, Bisantis, Li Causi e dei deputati Nicosia, Azzaro, Tuccari e Malagugini, si decide, su proposta del Presidente, di procedere ad un riesame della relazione per apportarvi, ad opera del Comitato opportunamente integrato, le modifiche suggerite nel corso della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971, ORE 10 E 16,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna prende in esame gli ultimi gravi fatti che hanno suscitato emozione e preoccupazioni vivissime nell'opinione pubblica sarda e nazionale.

Gli omicidi degli imprenditori Ghitti e Villahermosa e del pastore Piras, il sequestro dei Ghilardi, del Camboni e dell'avvocato Saba costituiscono le drammatiche tappe di una nuova recrudescenza del banditismo in Sardegna.

L'ulteriore estensione dell'area in cui vengono consumati i delitti e la spavalda sicurezza dei criminali chiedono un esame approfondito dei fatti recenti, nel quadro generale in cui essi si sono svolti; e in tal senso la Commissione sta procedendo.

La Commissione ricorda, però, che non è tra i suoi compiti né quello di sostituirsi nelle competenze e nelle funzioni a chi deve individuare e perseguire i colpevoli, né quello di sostituirsi agli organi di Governo, cui spetta l'adozione delle misure di tutela della sicurezza dei cittadini.

La Commissione, adempiendo il suo compito di contribuire con indagini e proposte alla prevenzione e repressione dei crimini, ebbe già a segnalare, in proposito, ai competenti organi di Governo, alcune misure urgenti.

Al termine della seduta, la Commissione dà mandato al Presidente di segnalare agli organi di Governo l'esigenza di immediate misure di emergenza, atte a prevenire il compimento di ulteriori gravi delitti e decide di compiere un esame della situazione con il Ministro dell'interno, il capo della polizia e il comandante generale dell'arma dei carabinieri.

Nel corso del dibattito, intervengono, oltre al Presidente Medici, i senatori Castellaccio, Corrias, Cuccu, Gianquinto e Pala, e i deputati Camba, Lucchesi, Marraccini, Marras, Molè, Morgana, Pazzaglia, Pirastu e Pitzalis.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Venerdì 28 maggio, ore 10.

### COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Martedì 15 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Esame delle proposte di legge:*

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (*Parere della V Commissione*);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatori: Speranza, per la XI Commissione; Dell'Andro, per la IV Commissione.

#### *e delle proposte di legge:*

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza, per la XI Commissione e Dell'Andro, per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*).

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Martedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuri-

dico del personale non insegnante (2728) —  
Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I  
e della V Commissione*).

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuri-

dico del personale non insegnante (2728) —  
Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I  
e della V Commissione*).

#### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — Relatore: Cristofori — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

*e delle proposte di legge:*

FERRI GIANCARLO ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

CARRARA SUTOUR ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

SERVADEI: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

— Relatore: Cristofori;

RAFFAELLI e AVERARDI: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni della azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V Commissione*);

GIOIA e LA LOGGIA: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347) — Relatore: Cristofori — (*Parere della IV e della V Commissione*);

MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V e della VI Commissione*).

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — (Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*)).

*Discussione delle proposte di legge:*

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032) — Relatore: Tozzi Condivi.

*Esame delle proposte di legge:*

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sulla proposta di legge:*

CICCARDINI: Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali (2944) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Boldrin.

*Parere sul disegno di legge:*

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Dell'Andro.

*Parere sulle proposte di legge:*

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in

ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e Manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3018) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galloni.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative alla

esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da giuoco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio di case da giuoco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da giuoco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamento dell'esercizio delle case da gioco (2108);

— Relatore: Fortuna — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nannini;

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo.

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Modificato dal Senato*) (380-B) — Relatore: Valiante — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Ordinamento penitenziario (*Approvato dal Senato*) (3209) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (*Approvato dal Senato*) (3210) — Relatore: Castelli — (*Parere della V e della VI Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

#### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 17 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori TANGA e RICCI: Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2812) — Relatore: Nicolini — (*Parere della IV, della X e della XI Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

*Discussione della proposta di legge:*

BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 (1941) — Relatore: Botta — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

BOLDRINI ed altri: Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio (846) — Relatore: Lepre — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (3377) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

Senatori DE LUCA e DEL NERO: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3390) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

BOLOGNA: Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (91) — (*Parere della V Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 955, riguardante « danni di guerra » (756) — (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

VASSALLI: Decorrenza dei termini di cui alla legge 29 settembre 1967, n. 955, relativa alle concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (894) — (*Parere della V Commissione*);

DARIDA: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra estesa a coloro che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, hanno perso la cittadinanza italiana (897) — (*Parere della V Commissione*);

FERIOLI e QUILLERI: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2561) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Integrazione e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra (2597) — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

CALDORO ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (2899) — (*Parere della I, della V, della IX e della X Commissione*);

— Relatore: Perdonà.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pub-

blici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

#### IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032) — Relatore: Tozzi Condivi.

*Esame delle proposte di legge:*

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici della amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

#### IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sulla proposta di legge:*

CICCARDINI: Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il

distacco dei segretari comunali (2944) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Boldrini.

*Parere sul disegno di legge:*

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Dell'Andro.

*Parere sulle proposte di legge:*

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e Manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3018) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galloni.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.